



COMUNE DI BITRITTO

Città Metropolitana di Bari
Servizio Polizia Locale e Protezione Civile

ORDINANZA n. 4 del 28.06.2024

Oggetto: DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE IL DEGRADO DI EDIFICI IN STATO DI ABBANDONO.

IL SINDACO

PREMESSO che la conservazione e il miglioramento dell'ambiente urbano quale bene primario sono responsabilità primaria della collettività sia per raggiungere adeguati livelli qualitativi della vita cittadina sia per garantire la fruibilità della stessa città;

VERIFICATO che:

- nel territorio comunale esistono diversi fabbricati in stato di abbandono e di degrado, conseguenti al mancato utilizzo da parte degli aventi titolo che lasciano tali beni immobili in condizioni di grave incuria;
- gli immobili abbandonati sono invasi da rifiuti, sporcizia e materiali vari in stato di abbandono;
- in tali immobili è stato rilevato un aumento di problematiche igienico-sanitarie dovute ad un incremento della popolazione di piccioni o colombi urbani, con stazionamento ed utilizzo come dormitorio di sottotetti, aperture o anfratti in edifici abitati o dismessi e posatoi come cavi, cornicioni o altri appoggi, e la presenza di ratti;

CONSIDERATO che:

- la crescente massa di deiezioni dei piccioni reca grave pregiudizio e degrado all'ambiente urbano e, di conseguenza, si generano costi gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione, restauro di edifici pubblici e privati;
- i rilevanti problemi di igiene sono determinati sia dalle deiezioni dei piccioni (Columba livia domestica) sia dalle eventuali carcasse degli stessi e/o degli animali opportunisti connessi, presenti su aree pubbliche e su aree private;
- la suddetta specie domestica inselvatichita può essere veicolo, all'interno dei centri urbani e degli allevamenti, di ectoparassiti, alcuni dei quali vettori di patologie trasmissibili all'uomo;

DATO ATTO che:

- il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, è titolare di uno specifico potere di ordinanza al fine di contrastare in ambito locale e nel rispetto delle competenze statali, il fenomeno dell'incuria e dell'igiene pubblica;
- tale potere di ordinanza discende all'art. 2, punti b) e c), del Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008, il quale stabilisce che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare:
 - a) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che impediscono le fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
 - b) l'incuria, il degrado e situazioni che minacciano la pubblica igiene;

RITENUTO di adottare, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, l'ordinanza contingibile e urgente per contrastare situazioni urbane di degrado riferibili ad immobili abbandonati ed aree degradate ed al fine di garantire la sicurezza pubblica, la pubblica incolumità e a prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute pubblica;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 05/08/2008 che fissa i criteri per l'attuazione dei poteri attribuiti ai sindaci individuati ai sensi del D.L. n. 92/2008 convertito con legge n. 125/2008;
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 2017, n. 48, "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- la legge 24/11/1981 n. 689 "modifiche al sistema penale";
- l'art. 54, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DATO ATTO che in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, le obbligazioni del destinatario del provvedimento a seguito di ordine dell'amministrazione trovano fondamento nell'esplicazione del potere della P.A. di incidere sulla sfera pubblica del privato, potere che comprende la possibilità, in caso di inadempimento, di procedere all'esecuzione diretta della prestazione di facere fungibile mediante la procedura di esecuzione in danno, affidando il relativo incarico a soggetto ad essa estraneo; in tal caso sorge a carico del privato, prescindendo da eventuali e concorrenti illeciti di natura amministrativa o penale che sanzionano il suo inadempimento all'ordine dell'autorità, l'obbligazione di rimborsare all'amministrazione le spese da essa sostenute, in forza della fattispecie complessa costituita dalla esecutività del provvedimento, dall'inerzia dell'obbligato e dall'avvenuto esercizio del potere sostitutivo;

RITENUTO, pertanto, di adottare il presente provvedimento, prevenendo e contrastando l'incuria e il degrado di edifici e terreni, al fine di fronteggiare le situazioni sopra descritte e di tutelare la sicurezza urbana e la pubblica incolumità;

DATO ATTO che della presente ordinanza viene data comunicazione al Prefetto di Bari

ORDINA

1. Ai proprietari di edifici abbandonati, ubicati nel centro abitato e in tutto il territorio civico di Bitritto, di provvedere alla custodia garantendo l'efficace chiusura degli immobili nel rispetto delle disposizioni edilizie e la pulizia degli stessi al fine di prevenire fenomeni di degrado urbano e garantire la pubblica incolumità ed eliminare gravi pericoli per la salute pubblica, ponendo in essere interventi di bonifica, sanificazione e decoro urbano, come dettagliato in seguito:
 - eliminazione di rifiuti, erbacce, arbusti, materiali in stato di abbandono, deiezioni animali/umane, scritte e vegetazione spontanea presenti sulle facciate;
 - provvedere, mediante apposizione e/o schermatura di griglie o reti a maglie sottili, all'immediata chiusura di tutte le aperture e gli accessi attraverso i quali gli animali possono ivi introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione dei piccioni;
 - provvedere all'applicazione di respingitori, dissuasori di sosta e nidificazione, in plastica e/o non cruenti, da collocarsi su tutte le sporgenze, che fungono da posatoi al fine di evitare accumuli di guano dovuti allo stazionamento dei piccioni ed altri volatili;
 - provvedere al risanamento e alla pulitura periodica dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano;
2. ai soggetti proprietari di adempiere entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio agli obblighi sopra indicati procedendo alle suddette attività a loro cure e spese;

3. in caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dalla presente ordinanza si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 500,00, secondo le norme di cui alla legge n. 689 del 24 novembre 1981;
4. in caso di reiterato comportamento omissivo dei proprietari di immobili in stato di abbandono, l'Ente procederà d'ufficio con addebito delle spese ai soggetti inadempienti;
5. È fatta salva la facoltà di questa Amministrazione Comunale di disporre, nei siti degradati già noti ed in quelli in via di emersione, ulteriori mirati e personalizzati provvedimenti d'urgenza;
6. È fatta salva altresì la facoltà di questa Amministrazione Comunale di valutare, se del caso, l'emissione di ordinanze per dichiarare l'inagibilità dell'immobile;
7. Gli Organi d'accertamento sono tenuti ad esplicitare ai trasgressori, in sede di notificazione del verbale di accertamento dell'illecito, il dovere di cessare il loro comportamento omissivo e che ove questo dovesse ingiustificatamente perdurare l'Ente potrà procedere d'Ufficio senza ulteriore avviso e con addebito delle spese sostenute.

DISPONE

1. La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Bitritto e sia immediatamente eseguita;
2. Che il Corpo di Polizia Locale e tutti gli Organi di Vigilanza preposti vigilino sull'osservanza della presente e sanzionino le violazioni accertate.

L'invio di copia della presente:

- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bari.
- all'Ufficio di Polizia Locale – Sede.
- al Comando Stazione Carabinieri di Bitritto.
- al Comando Unità per la tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri – Gruppo Carabinieri Forestali di Bari.
- all'Ufficio Urbanistica-Ambiente - Sede;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- al Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza

A V V E R T E

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nei termini di 60 giorni, al TAR Puglia, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

BITRITTO, 28.06.2024

Il Sindaco

Rag. Giuseppe GIULITTO